

STATUTO

ASSOCIAZIONE "PIAZZE 2000 - APS"

ART. 1 (COSTITUZIONE - SEDE - DURATA)

E' costituita, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore (in seguito denominato CTS) l'Associazione denominata "PIAZZE 2000 APS" (nel seguito anche denominata per brevità "Associazione").

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di Enti del Terzo Settore (ETS) ed Associazioni di Promozione Sociale.

La sua durata è illimitata.

L'Associazione ha sede nel Comune di Cetona (Siena) nella località e alla via indicata nel verbale di adozione e/o successiva modifica dello statuto.

L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

ART. 2 (SCOPI - FINALITA' E ATTIVITA')

L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione attraverso le attività, comprese fra quelle d'interesse generali di cui all'articolo 5 del CTS, quali:

- la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane;
- l'integrazione sociale;
- la promozione di relazioni interpersonali concrete e solidali tra le generazioni;
- la beneficenza; l'impegno nel volontariato civile e solidale;
- la tutela del diritto alla salute, alla cultura, alla dignità.

In particolare costituiscono specifici obiettivi connessi alle sopradette finalità e attività d'interesse generale:

- evitare condizioni di isolamento degli anziani e lo spopolamento del territorio, cercando motivi di aggregazione e fornendo attrattive per i giovani, costituendo un centro civico e sociale a servizio dell'intera collettività;
- contribuire alla realizzazione di più elevate condizioni di vita sociali, economiche e culturali della popolazione, attraverso attività di tutela, valorizzazione, promozione, pubblicizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico, etnografico, paesaggistico ed ambientale anche attraverso la conservazione, il restauro conservativo della vecchia Chiesa Parrocchiale, nonché la gestione ordinaria e straordinaria dell'intero complesso parrocchiale nel rispetto del carattere sacro e religioso del complesso medesimo;
- sviluppare l'associazionismo ed il volontariato nel territorio attraverso la promozione di iniziative culturali, storiche, sociali, musicali, turistiche, sportive, assistenziali, ricreative, rievocative e/o religiose, nonché gastronomiche;
- erogare contributi ad Associazioni o altri soggetti aventi scopi affini o analoghi al proprio per il finanziamento delle attività istituzionali.

Per il perseguimento delle predette finalità l'Associazione svolge, direttamente e/o anche attraverso l'ausilio di terzi mantenendo comunque il coordinamento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi anche una o più delle seguenti attività di interesse generale o integrate a quelle d'interesse generale indicate in precedenza, aventi ad oggetto:

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al CTS, ivi compresa la complementare attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale o nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;

- l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ivi compresa la complementare attività di organizzazione e di viaggi e soggiorni turistici sempreché sia svolta, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi.

L'organizzazione e la gestione delle attività complementari sopra indicate deve avvenire senza che l'Associazione possa avvalersi di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati.

L'associazione potrà inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile, con particolare riferimento all'articolo 6 del CTS e relative disposizioni di attuazione.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione si propone lo sviluppo di attività in collaborazione con persone fisiche, organismi collettivi, enti od associazioni aventi scopi attinenti a queste attività quali Enti Pubblici e Privati.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può ricevere contributi e liberalità, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione necessaria per il raggiungimento dei propri scopi, ivi compreso l'acquisto di beni mobili ed immobili da destinare all'attività sociale; potrà inoltre compiere tutte le operazioni anche finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal CTS.

Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal CTS. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'Associazione nel perseguimento dei propri scopi aderisce ad ANCeSCAO APS - Associazione Nazionale dei Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti APS.

L'Associazione si impegna ad accettare ed osservare - per proprio conto e per conto dei propri soci - lo statuto, il regolamento, il codice etico, nonché le deliberazioni degli organi nazionali dell'associazione di promozione sociale a cui eventualmente aderisce e delle strutture territoriali di quest'ultima.

ART. 3 (PATRIMONIO)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative che verranno stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché da eventuali elargizioni e versamenti volontari, in denaro ed in natura (beni mobili ed immobili), di soci o terzi, da lasciti e donazioni, dai contributi di enti ed associazioni e dagli introiti delle iniziative sociali.

Le quote ed i contributi associativi, a qualsiasi titolo versati anche in eccedenza a quanto espressamente previsto dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo, non sono trasmissibili a terzi, neanche indirettamente e non sono rivalutabili.

E' fatto inoltre divieto di distribuire anche in forma indiretta, utili e/o avanzi di gestione,



fondi, riserve o capitale o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che per obbligo imposto dalla legge.

Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

ART. 4 (SOCI)

Possono essere soci sia persone fisiche in numero illimitato, associazioni di promozione sociale e altri enti del terzo settore, nonché enti pubblici e privati non commerciali, o comunque soggetti che perseguano i fini individuati dal presente statuto ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi, tutto in conformità alle previsioni dell'articolo 35 del CTS. I soci diversi dalle persone fisiche dovranno nominare un loro rappresentante in seno all'Associazione.

L'ammissione come soci di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, è consentita a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

L'ammissione di soci, di qualsiasi nazionalità e senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura, è consentita previa richiesta scritta dell'interessato rivolta al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione salvo delibera di inammissibilità unanime e motivata.

La delibera d'inammissibilità contenente le motivazioni, verrà comunicata all'interessato con lettera raccomandata A.R. o PEC da inviarsi entro sessanta giorni dalla data della delibera di non ammissione; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

I soci sono tutti effettivi e sono tenuti al versamento delle quote associative nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo e solo il pagamento della quota annuale consentirà il rilascio della tessera di iscrizione e l'inserimento nel libro dei soci.

La qualifica di socio è uguale per tutti e dà diritto alla partecipazione alle assemblee e ad ogni altra attività svolta dall'associazione, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dagli eventuali regolamenti. I soci hanno altresì diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori previsti dalla legge o dal presente statuto, previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC con un preavviso minimo di quindici giorni lavorativi. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in

tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività che possano risultare lesive degli interessi dell'Associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Tutti i soci persone fisiche ed i rappresentanti dei soci diversi dalle persone fisiche, godono, al momento dell'ammissione e del pagamento della quota sociale, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

L'associazione attraverso specifica delibera del Consiglio Direttivo può riconoscere soci onorari quei cittadini od enti che si sono contraddistinti per la fattiva collaborazione al raggiungimento degli scopi sociali; i soci onorari godono dei medesimi diritti e sono soggetti agli stessi doveri previsti dal presente statuto per gli altri soci.

I soci dell'associazione pur mantenendo la completa autonomia per quanto riguarda le attività poste in essere al di fuori dell'associazione, non potranno però svolgere un'attività contraria agli scopi dell'associazione che comporterebbe l'esclusione dall'associazione medesima e la perdita della qualifica di socio.

La qualifica di socio può venire meno anche per dimissioni, decadenza o per altri motivi che comportino indegnità a giudizio del Consiglio Direttivo che deciderà l'eventuale esclusione con voto a maggioranza assoluta di tutti i componenti.

Della delibera di esclusione dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori e di esclusione non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro la fine dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata. Il recesso per dimissioni, l'esclusione e la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Qualunque attività svolta dai soci per l'Associazione, si intenderà svolta a titolo gratuito e competerà unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute come stabilito dal Consiglio Direttivo. L'attività dei soci quali volontari all'interno dell'Associazione comporta la loro iscrizione nell'apposito specifico registro quando i volontari prestano la loro attività in maniera non occasionale.

La qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo nelle attività svolte per l'Associazione. L'Associazione assicura gli associati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari di cui si avvale con polizza presente all'interno della tessera di adesione e/o specifica aggiuntiva in caso di necessità.

Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

ART. 5 (ORGANI SOCIALI)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) il vice - presidente;
- e) il tesoriere;

f) il segretario;

g) l'organo di controllo, se l'assemblea dei soci ne decide la nomina salvo l'obbligatorietà stabilita dalla legge.

ART. 6 (ASSEMBLEA DEI SOCI)

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono.

L'Assemblea:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione nei limiti del presente statuto;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
- approva gli eventuali regolamenti interni;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del CTS;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;
- può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente;
- delibera in merito alla nomina dei liquidatori.

L'Assemblea chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida - a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante lettera da inviarsi ai soci per posta semplice, posta elettronica o mediante avviso, da affiggere nella bacheca dell'associazione od in locali pubblici, nonché tramite sistemi di diffusione e piattaforme social, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea è valida in assenza di convocazioni di rito quando risultino presenti tutti i soci iscritti al libro soci e in regola con il versamento delle quote associative.

Per la partecipazione non sono ammesse deleghe a terzi non soci ed ogni socio potrà rappresentare per delega al massimo altri tre soci.

La partecipazione di ogni socio in Assemblea è consentita anche a distanza, in video conferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza e segretario e presidente dell'Assemblea si trovino nello stesso luogo, salvo i casi in cui quest'ultima condizione non sia realizzabile in conseguenza di provvedimenti derivanti dalla pubblica amministrazione.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.

Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti all'adunanza.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale

da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Alle Assemblee potranno essere invitati anche i rappresentanti degli eventuali organismi superiori ai quali l'associazione avesse aderito.

ART. 7 (ASSEMBLEE ORDINARIE)

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno, per esaminare l'attività svolta e programmare quella dell'anno successivo, nonché quando risulti necessaria per la nomina del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali.

Una volta all'anno, entro il 31 del mese di Maggio l'Assemblea dovrà inoltre provvedere all'approvazione di un rendiconto economico e finanziario sull'attività svolta nell'esercizio precedente (bilancio di esercizio), nonché del bilancio sociale ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 (ASSEMBLEE STRAORDINARIE)

L'Assemblea straordinaria sarà convocata quando lo richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata indirizzata al Presidente e sottoscritta da almeno un quinto degli associati e/o della metà dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione o per l'assunzione di delibere di fusione, scissione e trasformazione.

ART. 9 (DELIBERAZIONI ASSEMBLEA)

Le deliberazioni dell'Assemblea, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo od in sua assenza dal Vice - Presidente o dal componente del consiglio Direttivo con più anzianità di carica, in prima convocazione sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati in regola con il pagamento delle quote sociali ed iscritti nel relativo libro. In seconda convocazione, da tenersi almeno dopo un giorno dalla prima convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza dei presenti. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, per la scissione, la fusione o la trasformazione, in prima convocazione occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati in regola con il versamento delle quote sociali, nonché iscritti nel relativo libro, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Invece in seconda convocazione l'Assemblea risulta validamente costituita con la presenza dei almeno un terzo degli associati ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre invece il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In assenza delle procedure rituali per la convocazione dell'Assemblea, la medesima risulterà valida quando siano presenti tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote sociali ed iscritti nel relativo libro, ed i componenti il Consiglio Direttivo.

ART. 10 (CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri eletti fra i soci dall'Assemblea Ordinaria che di volta in volta ne stabilisce il numero; dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

L'elezione dei componenti gli organi dell'Associazione è libera, ogni socio elettore ha diritto di voto singolo ai sensi dell'art.2532 Codice Civile in modo da dare concretezza alla libera sovranità dell'Assemblea.

Durante la prima riunione, il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice - Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. L'incarico di Tesoriere e Segretario possono essere conferiti allo stesso membro del Consiglio Direttivo.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento del loro mandato.

In caso di dimissioni, revoca, decadenza per reiterata assenza dalla partecipazione oltre le tre

riunioni, nonché scomparsa e/o decesso di uno dei componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione designando nell'ordine i soci non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo riferito all'organo già in carica.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro trenta giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 11 (RIUNIONI CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene necessario o su proposta di almeno due membri del Consiglio e in ogni caso quando è necessario per il buon andamento dell'attività dell'Associazione, comunque almeno tre volte all'anno.

In presenza di richiesta il Presidente è tenuto a convocarlo entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso tramite lettera da inviarsi ai membri per posta semplice, posta elettronica o fax, nonché tramite sistemi di diffusione e piattaforme *social*, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza ridotto a due giorni in caso di urgenza. L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide in assenza di convocazioni di rito quando risultino presenti tutti i membri dell'organo.

Le riunioni del Consiglio direttivo potranno tenersi anche a distanza, in video conferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del membro che partecipa e vota a distanza, nonché del segretario e presidente dell'adunanza che potranno trovarsi anche non nello stesso luogo, salvo i casi in cui quest'ultima condizione non sia realizzabile in conseguenza di provvedimenti derivanti dalla pubblica amministrazione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare, in veste consultiva e senza diritto di voto, qualora i medesimi, anche se soci, non risultino fra gli eletti a pieno titolo da parte dell'Assemblea dei soci a comporre il Consiglio Direttivo:

- il Parroco pro - tempore della Parrocchia di Piazze od un suo delegato, prescelto fra i componenti il consiglio parrocchiale per gli affari economici;
- un rappresentante della Banca di Credito Cooperativo locale preferibilmente residente nella frazione di Piazze;
- un rappresentante dell'Amministrazione Comunale di Cetona.

ART. 12 (DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice - Presidente.

Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione

ART. 13 (POTERI CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto per Legge e/o per statuto è riservato all'Assemblea dei soci.



Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo può prevedere la nomina di un Presidente Onorario con diritto di partecipazione alle riunioni con sole funzioni consultive.

ART. 14 (IL PRESIDENTE)

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice - Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, e nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione.

In assenza od impedimento temporaneo sia del presidente che del vice - presidente assolve alle funzioni il consigliere con più anzianità nella carica.

ART.15 (IL TESORIERE)

Il Tesoriere (o Cassiere) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto economico e finanziario (bilancio di esercizio), il bilancio sociale se previsto, nonché il bilancio preventivo, accompagnandoli da idonea relazione; sottoscrive congiuntamente al Presidente gli ordinativi di pagamento e cura gli incassi dell'Associazione sui conti bancari dell'Associazione.

ART.16 (IL SEGRETARIO)

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione che non competano al tesoriere.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all'Associazione e tutti gli altri libri sociali eventualmente previsti.

ART.17 (L'ORGANO DI CONTROLLO)

In assenza delle condizioni stabilite dall'articolo 30 del CTS, circostanza che consente l'esercizio della facoltà di non procedere alla nomina dell'organo di controllo, l'Assemblea nomina il Collegio dei revisori o il sindaco revisore unico.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea indipendentemente dalla loro iscrizione all'Associazione; i sindaci revisori dovranno essere in possesso di adeguati titoli professionali.

I membri supplenti sostituiscono i membri effettivi in caso di loro assenza o impedimento permanente.

Il Collegio dopo la nomina si riunirà per nominare al suo interno il Presidente.

Il Presidente o il sindaco revisore unico, dovrà essere iscritto nel registro dei revisori legali.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio devono essere invitati alle riunioni del Consiglio direttivo, ma senza diritto di voto.

Il Collegio delibera validamente con la presenza dei tre componenti effettivi.

Ciascun Sindaco revisore ha il diritto di ottenere notizie sull'attività dell'Associazione e di procedere, anche individualmente, in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Le prerogative, obblighi e attività del Collegio dei sindaci revisori competono al sindaco revisore unico (organo monocratico) se nominato in luogo dell'organo collegiale Collegio.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del CTS, l'Associazione nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 30, comma 6, del CTS.



L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Al momento della nomina dell'Organo di controllo, il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti o il Sindaco revisore unico cessa la propria attività. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile.

Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie riunioni.

L'Organo di controllo può svolgere anche la funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del CTS.

L'organo di controllo, qualora svolga anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'assemblea deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

La nomina dell'Organo di controllo e/o del revisore legale dei conti o della società di revisione legale, comportano la fissazione di apposito compenso a loro favore da parte del Consiglio direttivo.

ART. 18 (BILANCIO)

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio così predisposto viene depositato dal Consiglio Direttivo, nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione a norma del precedente articolo 7.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma semplificata del rendiconto per cassa con le modalità previste dal CTS.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa comunque in conformità alle previsioni del CTS.

ART. 19 (SCIoglimento)

L'Associazione continuerà ad essere validamente costituita quand'anche fosse ridotta ad un numero di soci superiore di almeno un terzo del numero minimo previsto per il Consiglio Direttivo, ma comunque in numero non inferiore a quello minimo stabilito dall'articolo 35 del CTS.

Nel caso che l'Associazione cessi la propria attività l'Assemblea straordinaria, con le maggioranze previste nel sopra citato articolo 9, delibera la nomina di uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea, in esito all'attività del liquidatore e su proposta dello stesso, delibera anche la destinazione del patrimonio sociale che residuerà dalla procedura di liquidazione con devoluzione ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei



Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni e salvo diversa destinazione imposta è/o consentita dalla Legge.

ART. 20 (INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA')

L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o del Consiglio comunale o delle unioni dei Comuni, etc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.

I soci che intendono essere eletti negli organi dell'Associazione, oltre a quanto già previsto, devono possedere requisiti personali di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Non possono, inoltre, essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo i soci che si trovino nelle situazioni di conflitto d'interessi non sanabile e nelle situazioni d'incompatibilità previste rispettivamente dagli articoli 26 e 27 del CTS che richiamano rispettivamente gli articoli 2382 e 2475-bis del codice civile.

Il sopravvenire delle cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui sopra comportano la decadenza dall'organo amministrativo con la necessità della loro sostituzione come previsto nel presente statuto.

ART. 21 (CLAUSOLA COMPROMISSORIA)

Qualunque controversia che sorgesse in dipendenza della interpretazione od esecuzione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale o di un unico arbitro, amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Il collegio arbitrale o l'arbitro unico sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina del collegio arbitrale o dell'arbitro unico provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove ha sede l'Associazione, su istanza della parte più diligente.

ART. 22 (RIMANDO)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile di cui all'articolo 36 e seguenti.



Agenzia delle Entrate - Ufficio di Montepulciano

Registrato il 1/4/2021 al N° 249 serie 3

Imposta versata di € 55.575